

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1774 DEL 24/10/2024

OGGETTO

SENTENZA N. 1460/2024 PUBBLICATA IL 25.07.2024 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA A DEFINIZIONE DELLA CAUSA R.G. N. 372/23 TRA LA SOCIETA' BFF BANK SPA E L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1857/24

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato presso il procuratore costituito in primo grado (avv. Giovanni Stefano Messuri del Foro di Vicenza) ed acquisito al prot. n. 16213/23 del 14.02.2023, la società BFF Bank Spa (già BFF spa) ha convenuto in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia l'Azienda ULSS 8 Berica impugnando la sentenza n. 74/2023 resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento iscritto sub R.G. n. 7174/2020;
- Nel procedimento in questione, iscritto sub R.G. n. 372/2023, l'Azienda si costituiva ritualmente in giudizio, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 831/2023 del 18.05.2023, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Stefano Messuri del Foro di Vicenza, già difensore dell'ULSS nel procedimento di primo grado positivamente concluso.

Vista la sentenza n. 1460/2024 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 25.07.2024, trasmessa dal Difensore dell'Ente in data 29.07.2024 ed acquisita al prot. n. 0079534/24 in pari data che, rigettando integralmente le domande dell'appellante BFF Bank Spa, così ha disposto:

“La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Bff Bank S.p.a. contro Azienda ULSS n. 8 “Berica”, così provvede:

- *rigetta l'appello;*
- *condanna l'appellante alle spese in € 20.119 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;*
- *condanna l'appellante al pagamento a controparte di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod. proc. Civ. in €. 5.000;*
- *dà darsi atto ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.”*

Ritenuto di prendere atto della citata sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione della causa R.G. n. 372/2023 tra la società BFF Bank Spa e l'Azienda ULSS 8 Berica, che ha concluso la vertenza in termini positivi per l'Azienda sanitaria, stigmatizzando inoltre la condotta processuale della Controparte.

Rilevato che, a seguito di espressa richiesta svolta dal difensore dell'ULSS ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte, la società BFF Bank Spa ha spontaneamente versato all'Azienda la complessiva somma di euro € 34.356,03, di cui € 29.356,03 a titolo di spese legali (€ 20.119,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%) ed € 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cpc.

Vista altresì la comunicazione in data 15.10.2024, acquisita al prot. n. 0105637/24, con cui il Legale ha richiesto all'Azienda la corresponsione in proprio favore dell'importo liquidato a titolo di spese di lite dalla Corte d'Appello di Venezia.

Dato atto del fatto che l'accordo stretto tra Difensore e Direzione aziendale in sede di conferimento dell'incarico defensionale, cristallizzato nella nota del Legale 2 maggio 2023, in atti, fatto salvo dalla deliberazione n. 831/2023 di autorizzazione alla costituzione in giudizio, prevedeva la corresponsione a

favore del Patrono della somma eventualmente liquidata da parte della Corte d'Appello di Venezia a ristoro delle spese di lite.

Ritenuto pertanto di corrispondere al Difensore la somma di euro 29.356,03 versata da BFF Bank a titolo di spese legali, trattenendo a bilancio dell'Ente l'ulteriore somma di euro 5.000,00 - come detto pure ricevuta dall'Appellante soccombente - a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale dell'Appellante di cui all'art. 96 c.p.c.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1460/2024, pubblicata il 25/07/2024, resa dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione della causa R.G. n. 372/2023 tra la società BFF Bank Spa e l'Azienda ULSS 8 Berica;
2. di corrispondere all'avv. Giovanni Stefano Messuri del Foro di Vicenza la complessiva somma di € 29.356,03 a titolo di spese legali per l'attività difensiva resa in favore dell'ULSS nel procedimento di cui al punto precedente precisando che tale costo troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2024, conto n. 55.07.219 ("Consulenze legali");
3. di trattenere a bilancio dell'Ente la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale dell'Appellante di cui all'art. 96 c.p.c.;
4. di precisare che l'importo di spesa evidenziato al punto 2 è stato previamente introitato dall'Azienda ULSS Berica da parte di BFF Bank Spa e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
